## DECISIONE N° 18-57

### del 26 luglio 1957

**che completa e modifica la decisione N° 7-56 del 15 febbraio 1956, relativa all'autorizzazione della vendita in comune di combustibili da parte delle società minerarie del bacino della Ruhr raggruppate in seno all'Ufficio di vendita del carbone della Ruhr «Mausegatt» (società a responsabilità limitata)**

L'ALTA AUTORITA',

Visto l'articolo 65 del Trattato,

Vista la decisione N° 7-56 del 15 febbraio 1956 relativa all'autorizzazione della vendita in comune di combustibili da parte delle società minerarie del bacino della Ruhr raggruppate in seno all'Ufficio di vendita del carbone della Ruhr «Mausegatt» (società a responsabilità limitata) *(Gazzetta Ufficiale della Comunità del 13 marzo 1956, pag. 56/56 e seguenti)* e la decisione N° 12-57 del 1° aprile 1957 che modifica la decisione N° 7-56 *(Gazzetta Ufficiale della Comunità del 16 aprile 1957, pag. 161/57),*

Viste le domande del 21 giugno e del 9 luglio 1957,

Considerando che le società minerarie raggruppate in seno all'Ufficio di vendita del carbone della Ruhr «Mausegatt» hanno introdotto una disciplina commerciale per l'approvvigionamento diretto di commercianti di carbone all'ingrosso (approvvigionamento dei commercianti all'ingrosso di prima mano) in virtù della decisione N° 7-56 con decorrenza dal 1° aprile 1956,

Considerando che, in deroga alle condizioni generali in vigore per tutti i commercianti all'ingrosso del mercato comune, è stata prevista una disciplina transitoria limitata inizialmente al 31 marzo 1957 e successivamente prorogata fino al 30 giugno 1957, in virtù della quale sono stati ammessi all'approvvigionamento diretto anche i commercianti di carbone all'ingrosso che, pur senza soddisfare alle condizioni generali, sono stati tuttavia già direttamente approvvigionati come commercianti all'ingrosso di prima mano nel corso del precedente anno carboniero 1955-1956,

Considerando che le società minerarie partecipanti erano tenute, conformemente all'articolo 9, N° 4 della decisione N° 7-56 a modificare la loro disciplina commerciale qualora dovesse risultare, allo spirare del periodo transitorio, che oltre il 10% dei commercianti all'ingrosso che avevano operato all'interno di una zona di vendita durante l'anno carboniero 1955-1956 non rispondessero più alle condizioni poste per l'ammissione come commercianti di carbone all'ingrosso di prima mano,

Considerando che le società minerarie raggruppate in seno all'Ufficio di vendita del carbone della Ruhr «Mausegatt» hanno richiesto, con lettere 21 giugno e 9 luglio 1957, l'introduzione della disciplina seguente:

2) La seguente disciplina speciale è applicabile alla ammissione di commercianti di carbone all'ingrosso per il periodo dal 1° luglio 1957 al 31 marzo 1959:

E' ammesso come commerciante all'ingrosso con diritto di acquisto di prima mano chiunque prova di

*a)* aver smerciato nel mercato comune, nel corso dell'anno carboniero precedente, almeno 60.000 t. di carbon fossile, coke di carbon fossile, agglomerati di carbon fossile, mattonelle di lignite, semicoke di lignite o carbone bituminoso, provenienti da bacini produttori della Comunità, come anche di coke da gas;

*b)* aver smerciato, nel corso dell'anno carboniero precedente, nella zona di vendita per la quale egli vuole

essere autorizzato a operare, almeno 30.000 t. di carbon fossile, coke di carbon fossile, agglomerati di carbon fossile, mattonelle di lignite, semicoke di lignite o carbone bituminoso, come anche di coke da gas;

Ai fini dell'ammissione nelle regioni di vendita I, II e III, e nelle regioni di vendita V e VI, possono venir sussidiariamente sommati tonnellaggi smerciati nelle regioni da I a III e nelle regioni V e VI;

*c)* aver smerciato, nel corso dell'anno carboniero precedente, nella zona di vendita per la quale egli vuole essere autorizzato ad operare, almeno 12.500 t. di carbon fossile, coke di carbon fossile ed agglomerati di carbon fossile della nostra società;

Per l'ammissione nelle regioni di vendita I, II e III e nelle regioni di vendita V e VI, possono venire sussidiariamente sommati i tonnellaggi di combustibili della nostra società smerciati nelle regioni da I a III e nelle regioni V e VI.

Inoltre, un commerciante all'ingrosso può essere ammesso soltanto in una zona di vendita ove egli ha smerciato, nel corso dell'anno carboniero 1956-1957, almeno 2.000 t. di combustibile della nostra società;

*d)* soddisfare d'altra parte anche ai requisiti normalmente richiesti a un commerciante all'ingrosso di prima mano (ad es. solvibilità, sufficiente cauzione, sede situata nella zona di vendita, possibilità di magazzinaggio, conoscenza del mercato e dei prodotti, vasta clientela, gamma estesa delle categorie e pezzature esitate, ecc.)

La domanda di ammissione e la prova richiesta dovranno essere presentate per la prima volta entro il 15 agosto 1957 e, successivamente, sei settimane prima dell'inizio del nuovo anno carboniero.

3) Questi principi si applicano all'ammissione di commercianti delle regioni del mercato comune, ove regole identiche e non discriminatorie disciplinano l'attività di tutti i commercianti del mercato comune.

Considerando che anche con l'applicazione di questi nuovi criteri il numero dei commercianti all'ingrosso ammessi nelle varie zone di vendita sarebbe inferiore di oltre il 10 % al numero dei commercianti all'ingrosso che hanno operato nel corso dell'anno carboniero 1956-1957,

Considerando che — indipendentemente dalla clausola di revisione dell'articolo 9, N° 4 della decisione N° 7-56 — i tonnellaggi limite previsti per l'ammissione possono essere autorizzati solo in misura tale da consentire di tener conto dei principi generali già sviluppati nella motivazione della decisione N° 7-56 per l'introduzione di una siffatta disciplina, e precisamente:

— l'ammissione è effettuata in base a criteri obiettivi e non discriminatori;

— essa porta a un notevole miglioramento nella distribuzione, non ha un carattere più restrittivo di quanto non lo richieda il suo scopo e non offre alle imprese interessate la possibilità di controllare o di limitare gli sbocchi sul mercato comune di una parte sostanziale dei prodotti in causa;

— in particolare, considerato il carattere particolare di ogni zona di vendita (numero ed importanza, rapporto tra le vendite di combustibili dell'Ufficio di vendita e le vendite di combustibili di altri Uffici di vendita o di altri bacini di produzione) lo smercio di combustibili

dell'Ufficio di vendita del carbone della Ruhr «Mausegatt» deve essere assicurato nelle varie zone di vendita da un numero di commercianti tale che la concorrenza non ne risulti limitata in modo incompatibile con l'articolo 65 § 2 del Trattato,

Considerando che, in base ai dati esistenti, tale obiettivo può essere raggiunto solo qualora non si esigano più di 9.000 t. per il terzo criterio (vendita di combustibili dell'Ufficio di vendita del carbone della Ruhr «Mausegatt» nella zona di vendita),

Considerando quindi che la domanda delle società minerarie partecipanti relativa a tale criterio non può essere autorizzata che nei limiti di 9.000 t.,

Considerando inoltre che, conformemente alla domanda delle società partecipanti e ai sensi dei principi generali dell'ammissibilità di una disciplina commerciale, il numero dei commercianti di carbone all'ingrosso da approvvigionare direttamente può essere accresciuto facendo sì che dei commercianti direttamente approvvigionati in una delle zone di vendita I, II o III in virtù dei criteri generali, possano ottenere l'ammissione anche in una od in ambedue le altre zone di vendita, semprechè smercino in queste zone almeno 2.000 t. di combustibili dell'Ufficio di vendita,

Considerando che per le stesse ragioni un'analoga disciplina può essere autorizzata con riferimento alle zone di vendita V e VI,

Considerando che l'ammissione di nuovi commercianti di carbone all'ingrosso è facilitata dal fatto che i tonnellaggi acquistati da un commerciante nel quadro delle vendite locali, vale a dire non presso l'Ufficio di vendita bensì direttamente presso le società minerarie partecipanti a tale Ufficio, possono venire computati per il terzo criterio (9.000 t.),

Considerando che possono tuttavia essere computati solo i tonnellaggi smerciati nel quadro delle vendite locali che siano stati acquistati presso le società minerarie partecipanti all'Ufficio di vendita del carbone della Ruhr «Mausegatt», ad esclusione dei tonnellaggi acquistati presso società minerarie partecipanti agli altri Uffici di vendita, poichè diversamente l'indipendenza dei tre Uffici di vendita del carbone della Ruhr ne risulterebbe pregiudicata,

Considerando che si deve dunque imporre ai richiedenti di computare, ai fini della verifica del terzo criterio, i tonnellaggi che un commerciante all'ingrosso ha acquistato nel quadro delle vendite locali presso una società mineraria partecipante all'Ufficio di vendita del carbone della Ruhr «Mausegatt»,

Considerando che le più ampie richieste, vale a dire:

— somma di tutti i tonnellaggi di carbone della Comunità esitati nelle zone di vendita I, II, III da un lato, e nelle zone di vendita V, VI dall'altro, per soddisfare al secondo criterio (30.000 t.),

— somma di tutti i tonnellaggi di combustibili dell'Ufficio di vendita del carbone della Ruhr «Mausegatt» smerciati nelle zone di vendita I, II, III da un lato, e nelle zone di vendita V, VI dall'altro, per soddisfare al terzo criterio (9.000 t.),

non possono essere accolte favorevolmente, poichè una siffatta operazione condurrebbe ad una discriminazione nei confronti di altri commercianti,

Considerando che i documenti presentati dai richiedenti non danno la certezza che, nonostante la riduzione del primo e del secondo criterio — finora rispettivamente di 75.000 e 40.000 t. — a 60.000 e 30.000 t., il numero dei commercianti all'ingrosso approvvigionati direttamente nelle varie zone di vendita non continui a diminuire notevolmente,

Considerando che l'Alta Autorità deve dunque riservarsi di riesaminare, al termine dell'anno carboniero 1957-1958, l'incidenza di questi due criteri ed, eventualmente, la loro modifica,

Considerando che esiste in Olanda una situazione particolare, vale a dire:

— Nel corso dell'anno carboniero 1956-1957 sono state fornite ai consumatori olandesi complessivamente circa 16,9 milioni di tonnellate di carbon fossile, coke di carbon fossile e agglomerati di carbon fossile

così ripartite:

| | *in migliaia di t.* |
|---|---|
| dalla produzione nazionale circa | 7.000 |
| dai tre Uffici di vendita del carbone della Ruhr | 2.321 |
| di cui: | |
| dall'Ufficio di vendita del carbone della Ruhr «Mausegatt» | 559 |

— La maggior parte di tale tonnellaggio acquistato presso l'Ufficio di vendita del carbone della Ruhr «Mausegatt» è stato smerciato attraverso il commercio all'ingrosso; il resto è stato fornito direttamente agli utilizzatori industriali dagli Uffici di vendita.

— L'Olanda fa parte della zona di vendita I. In virtù della disciplina commerciale introdotta dall'Ufficio di vendita del carbone della Ruhr «Mausegatt», complessivamente 46 commerciati all'ingrosso, con uno smercio di oltre 12.500 t. di combustibili dell'Ufficio di vendita, sono stati ammessi all'approvvigionamento diretto in questa zona di vendita nel corso dell'anno carboniero 1956-1957.

— Tuttavia, di questi 46 commercianti all'ingrosso, tre soltanto hanno assicurato lo smercio in Olanda di combustibili dello Ufficio di vendita. Si tratta di tre commercianti all'ingrosso con sede in Olanda, uno dei quali ha smerciato in Olanda la parte di gran lunga preponderante dei combustibili dello Ufficio di vendita del carbone della Ruhr «Mausegatt» esitati attraverso il commercio. Nessuno degli altri commercianti all'ingrosso con sede nella zona di vendita I, ma all'esterno dell'Olanda, ha venduto combustibili dell'Ufficio di vendita in Olanda.

— Le attuali condizioni del mercato in Olanda non permettono dunque un normale gioco della concorrenza. Pertanto, le conseguenze effettive della disciplina commerciale sono in contraddizione con le condizioni richieste per la sua autorizzazione; in particolare, l'applicazione del terzo criterio (finora, vendita di 12.500 t. e, attualmente, vendita di 9.000 t. dell'Ufficio di vendita del carbone della Ruhr «Mausegatt») rende difficile l'ammissione in Olanda di nuovi commercianti di combustibili di questo Ufficio di vendita.

— Appare dunque necessario sospendere l'applicazione di tale criterio per l'approvvigionamento dei commercianti all'ingrosso che vogliono effettuare consegne a compratori (commercianti o consumatori) residenti in Olanda.

Considerando inoltre che le società minerarie participanti all'Ufficio di vendita del carbone della Ruhr «Mausegatt» hanno convenuto in data 6 febbraio 1956 di rifiutare in linea di massima l'approvvigionamento dei grossi consumatori (utilizzatori industrali con un consumo superiore a 30.000 t. annue) attraverso il commercio,

Considerando che l'Alta Autorità si è riservata e continua a riservarsi, conformemente all'articolo 5, 3° comma della decisione N° 7-56, l'adozione di un'ulteriore decisione sull'ammissibilità di questo accordo;

Considerando che sembra tuttavia necessario sospendere per un certo periodo di tempo l'applicazione di questo accordo per l'approvvigionamento dei grossi consumatori residenti in Olanda, rendendo in tal modo possibile in Olanda l'attività di vendita di combustibili dell'Ufficio di vendita del carbone della Ruhr «Mausegatt», oltre che al gruppo di tre commercianti sopra citato, anche ad altri commercianti di carbone all'ingrosso;

Considerando che, per effetto di queste due misure, vale a dire sospensione temporanea del terzo criterio, possibilità temporanea per i grossi consumatori di approvvigionarsi attraverso il commercio — non si può tuttavia esigere che l'Ufficio di vendita concluda degli affari, i quali, a causa della loro limitata importanza, causerebbero un sovraccarico dell'apparato distributivo di un Ufficio di vendita;

Considerando che deve dunque essere lasciata allo apprezzamento dell'Ufficio di vendita del carbone della Ruhr «Mausegatt» la possibilità di rifiutare le ordinazioni che non raggiungano complessivamente in un mese almeno 100 tonnellate;

Considerando che lo scopo delle misure sopra citate è conseguito se, a fianco del gruppo di tre commercianti che è stato il solo ad operare finora, un numero sufficiente di commercianti di carbone all'ingrosso assicuri in Olanda lo smercio di combustibili dell'Ufficio di vendita del carbone della Ruhr «Mausegatt»;

Considerando che l'Alta Autorità eserciterà una sorveglianza permanente sullo sviluppo della situazione del mercato in Olanda e si riserva di modificare all'occorrenza, al termine di un periodo di dodici mesi, le misure adottate;

Considerando che l'introduzione della nuova disciplina rende necessaria una serie di disposizioni transitorie, e cioè:

— In linea generale — e particolarmente in periodo di difficoltà nell'approvvigionamento — i commercianti all'ingrosso di seconda mano non hanno avuto la possibilità di svolgere un'azione nei riguardi del loro fornitori immediati (commercianti all'ingrosso di prima mano), intesa ad ottenere i loro combustibili da un determinato Ufficio di vendita. E' pertanto necessario che essi possano computare, agli effetti della prova del terzo criterio (9.000 tonnellate) necessario per la loro ammissione come commercianti all'ingrosso di prima mano, gli acquisti indiretti presso i tre Uffici di vendita del carbone della Ruhr.

— Uguale agevolazione dovrà essere concessa ai commercianti all'ingrosso che non possono dimostrare di aver acquistato presso alcuno dei tre Uffici di vendita del carbone della Ruhr i tonnellaggi limite richiesti per il terzo criterio, ma che tuttavia erano ammessi provvisoriamente come commercianti all'ingrosso di prima mano presso l'Ufficio di vendita «Mausegatt» in virtù della disciplina transitoria finora in vigore (cfr. articolo 9, N° 3 della decisione N° 7-56).

— Infine, una disciplina particolare dev'essere prevista per i commercianti all'ingrosso della zona IV che hanno acquistato finora direttamente o indirettamente combustibili provenienti dal bacino della Ruhr presso l'Oberreinische Kohlenunion. Questa organizzazione ha funzionato come organizzazione comune di vendita per i tre Uffici di vendita del bacino della Ruhr fino alla sua riorganizzazione, autorizzata con la decisione N° 19-57, vale a dire fino al 31 luglio 1957. Conseguentemente, i commercianti all'ingrosso che hanno acquistato attraverso questa organizzazione non sono ancora in grado, per il momento, di indicare presso quale dei tre Uffici di vendita del carbone della Ruhr essi hanno acquistato il loro combustibile.

Considerando infine che le società minerarie interessate hanno convenuto di applicare la disciplina commerciale solo ai commercianti delle regioni del mercato comune nelle quali l'attività di tutti i commercianti del mercato comune è disciplinata secondo criteri identici e non discriminatori;

Considerando che questa restrizione nella sua forma categorica costituisce di per sè stessa una discriminazione, poichè determina un diverso trattamento dei commercianti nei territori sopra considerati del mercato comune, in rapporto ai commercianti residenti negli altri territori;

Considerando che una siffatta disparità di trattamento non è giustificabile, poichè

— spetta all'Alta Autorità intervenire contro le discriminazioni esistenti all'interno del mercato comune,

— per converso un produttore non ha il diritto di ritorcere una discriminazione praticata da altri contro determinati commercianti praticando a sua volta una discriminazione nei confronti dei commercianti stessi;

Considerando che questa parte della disciplina commerciale è contraria al divieto stabilito nell'articolo 4, *b)* del Trattato ed alle condizioni fissate all'articolo 65, § 2 del Trattato;

Considerando che, per quanto finora osservato, appare necessario

— autorizzare solo entro limiti determinati la domanda delle società minerarie partecipanti,

— limitare nel contempo, conformemente all'articolo 65, § 2, comma 4°, la disciplina commerciale finora in vigore, nella misura in cui le conseguenze effettive di tale disciplina, come la sua applicazione, contrastano con le condizioni richieste per la sua autorizzazione,

**DECIDE:**

*Articolo 1*

Le società minerarie menzionate all'articolo 1 della decisione N° 7-56 sono autorizzate a disciplinare l'approvvigionamento diretto di un commerciante di carbone all'ingrosso (approvvigionamento di commercianti di carbone all'ingrosso di prima mano), conformemente alle disposizioni seguenti.

*Articolo 2*

L'approvvigionamento diretto dei commercianti di carbone all'ingrosso può esser subordinato alle seguenti condizioni:

1. Il commerciante deve avere esitato sul mercato comune nel corso del precedente anno carboniero, 60.000 t. di carbon fossile, coke di carbon fossile, agglomerati di carbon fossile, mattonelle di lignite, semicoke di lignite o carbone bituminoso provenienti dai bacini produttori della Comunità come anche di coke da gas.

2. Il commerciante deve aver esitato, nel corso del precedente anno carboniero, nella zona di vendita per la quale deve essere ammesso ad operare, almeno 30.000 t. di combustibili, specificati nel N° 1, provenienti dai bacini produttori della Comunità, ovvero di coke da gas.

3. Il commerciante deve aver esitato, nel corso dell'anno carboniero precedente, nella zona di vendita per la quale deve essere autorizzato ad operare, almeno 9.000 t. di carbon fossile, coke di carbon fossile e agglomerati di carbon fossile dell'Ufficio di vendita del carbone della Ruhr «Mausegatt».

   I tonnellaggi che sono stati acquistati da un commerciante di carbone all'ingrosso presso le società minerarie partecipanti all'Ufficio di vendita del carbone della Ruhr «Mausegatt» nel quadro delle vendite locali, sono computabili nel tonnellaggio sopra citato.

4. Il commerciante deve soddisfare ai requisiti normalmente richiesti ad un commerciante all'ingrosso (ad esempio, solvibilità, sede nella zona di vendita, sufficiente cauzione, possibilità di magazzinaggio, conoscenza del mercato e dei prodotti, vasta clientela, gamma estesa delle categorie e pezzature esitate); il requisito concernente le possibilità di magazzinaggio si applica soltanto qualora il magazzinaggio risulti necessario, tenuto conto delle disposizioni disciplinanti i trasporti (in particolare, le tariffe ferroviarie) e delle caratteristiche della zona di vendita servita dal commerciante.

*Articolo 3*

(1) Il commerciante che, in una delle zone di vendita I, II o III, soddisfi alle condizioni richieste per l'approvvigionamento diretto, può essere ammesso ad operare anche in una delle altre o nelle due altre zone di vendita, purchè abbia esitato in queste zone, nel corso dell'anno carboniero precedente, almeno 2.000 t. di combustibili dell'Ufficio di vendita del carbone della Ruhr «Mausegatt».

(2) Il commerciante che, in una delle zone di vendita V o VI, soddisfi alle condizioni richieste per l'approvvigionamento diretto può essere ammesso ad operare anche nell'altra zona di vendita, purchè abbia esitato in questa zona, nel corso dell'anno carboniero precedente, almeno 2.000 t. di combustibili dell'Ufficio di vendita del carbone della Ruhr «Mausegatt».

*Articolo 4*

L'Alta Autorità si riserva di modificare questa autorizzazione, per quanto riguarda il livello dei criteri autorizzati nell'articolo 2, N° 1 e N° 2, qualora dovesse risultare, al termine dell'anno carboniero 1957-1958 che, in seguito all'applicazione di tali tonnellaggi limite, il numero dei comercianti all'ingrosso autorizzati ad operare all'interno di una zona di vendita è divenuto inferiore di oltre il 10 % al numero dei commercianti all'ingrosso autorizzati nel corso dell'anno carboniero 1956-1957.

*Articolo 5*

(1) L approvvigionamento diretto di commercianti di carbone all'ingrosso in combustibili dell'Ufficio di vendita del carbone della Ruhr «Mausegatt» destinati a compratori (commercianti o consumatori) residenti in Olanda, non può essere subordinato alla condizione che tali commercianti provino di soddisfare al terzo criterio nella zona di vendita I (articolo 2, N° 3: acquisto di 9.000 t. presso l'Ufficio di vendita del carbone della Ruhr «Mausegatt»).

(2) Quanto sopra lascia impregiudicata la necessità di fornire la prova di aver soddisfatto al primo e al secondo criterio (articolo 2, N° 1 e N° 2), oltre che alle condizioni autorizzate nell'articolo 2, N° 4.

(3) L'Ufficio di vendita ha facoltà di rifiutare le ordinazioni di un commerciante all'ingrosso che non raggiungano complessivamente in un mese almeno 100 tonnellate.

*Articolo 6*

(1) Se un utilizzatore industriale con sede in Olanda e con un consumo annuale superiore a 30.000 t. di carbon fossile, di coke di carbon fossile o di agglomerati di carbon fossile, desidera essere approvvigionato per il tramite di un commerciante all'ingrosso ammesso presso l'Ufficio di vendita del carbone della Ruhr «Mausegatt» all'approvvigionamento diretto di compratori residenti in Olanda, l'Ufficio di vendita non può rifiutare l'approvvigionamento di un commerciante all'ingrosso che intenda rivendere a detto utilizzatore industriale.

(2) L'Ufficio di vendita ha facoltà di rifiutare le ordinazioni di un commerciante all'ingrosso che non raggiungano complessivamente in un mese almeno 100 tonnellate.

*Articolo 7*

Dopo la data del 31 luglio 1958 l'Alta Autorità si riserva di modificare le decisioni contenute negli articoli 5 e 6.

*Articolo 8*

(1) Le regole così autorizzate per l'ammissione di commercianti all'ingrosso di carbone all'approvvigionamento diretto devono essere applicate in modo che l'Ufficio di vendita del carbone della Ruhr «Mausegatt» dia in modo non discriminatorio la possibilità a tutti i commercianti all'ingrosso operanti nel mercato comune, il 1° agosto 1957 per la prima volta e successivamente all'inizio di ogni anno carboniero, di comprovare — in base agli acquisti diretti o indiretti di combustibili nel corso del precedente anno carboniero — che essi soddisfano alle condizioni quantitative, autorizzate conformemente all'articolo 2, da N° 1 a N° 3, e all'articolo 3, per l'ammissione all'approvvigionamento diretto.

(2) I commercianti all'ingrosso di carbone che sollecitano la loro ammissione per il periodo posteriore al 1° agosto 1957 possono produrre all'Ufficio di vendita del carbone della Ruhr «Mausegatt», entro il 15 settembre 1957, la prova richiesta a tal fine.

*Articolo 9*

Inoltre, per la prima ammissione di commercianti di carbone all'ingrosso che finora non siano stati approvvigionati direttamente (commercianti di carbone all'ingrosso di seconda mano) e che non possono produrre la prova di soddisfare al terzo criterio (articolo 2, N° 3: acquisto di 9.000 t. di combustibili dell'Ufficio di vendita del carbone della Ruhr «Mausegatt», tenuto conto eventualmente degli acquisti effettuati nel quadro delle vendite locali presso società minerarie partecipanti), la disciplina è la seguente:

*a)* questi commercianti di carbone all'ingrosso possono sommare i tonnellaggi che essi hanno acquistato indirettamente presso diversi Uffici di vendita del carbone della Ruhr all'interno di una zona di vendita. I tonnellaggi che questi commercianti all'ingrosso hanno acquistato presso varie società minerarie nel quadro delle vendite locali non possono tuttavia venire computati.

*b)* Se i tonnellaggi così cumulati raggiungono complessivamente almeno 9.000 t., il commerciante all'ingrosso può chiedere la propria ammissione nella zona di vendita in oggetto, a sua scelta, presso uno degli Uffici di vendita del carbone della Ruhr dal quale egli ha acquistato indirettamente combustibili.

*c)* Quanto sopra lascia impregiudicata la necessità di fornire la prova di aver soddisfatto al primo e al secondo criterio (articolo 2 N° 1 e N° 2).

*Articolo 10*

L'articolo 9 è applicabile altresì all'ammissione dei commercianti all'ingrosso di carbone che, in virtù della regolamentazione transitoria attuale (cfr. articolo 9, N° 3 della decisione N° 7-56), erano ammessi all'approvvigionamento diretto presso l'Ufficio di vendita del carbone della Ruhr «Mausegatt» in una zona di vendita, ma che, in conseguenza dell'applicazione della disciplina commerciale ora autorizzata in tale zona di vendita, non possono più produrre la prova di soddisfare al terzo criterio, nè presso l'Ufficio di vendita del carbone della Ruhr «Mausegatt», nè presso uno dei due altri Uffici di vendita del carbone della Ruhr (articolo 2, N° 3: acquisto di 9.000 t. di combustibili presso un Ufficio di vendita del carbone della Ruhr, tenuto conto eventualmente degli acquisti effettuati nel quadro delle vendite locali presso società minerarie partecipanti).

*Articolo 11*

Le regole seguenti si applicano per l'ammissione di commercianti all'ingrosso di carbone che, finora, abbiano acquistato direttamente o indirettamente presso la Oberrheinische Kohlenunion Mannheim i combustibili forniti dai tre Uffici di vendita del carbone della Ruhr:

*a)* per produrre la prova di soddisfare al terzo criterio (articolo 2, N° 3: 9.000 t. di combustibili dell'Ufficio di vendita del carbone della Ruhr «Mausegatt») questi commercianti all'ingrosso di carbone possono sommare tutti i tonnellaggi di combustibili che essi hanno acquistato direttamente o indirettamente presso la Oberrheinische Kohlenunion nel corso dell'anno carboniero 1956-1957,

*b)* se questi tonnellaggi raggiungono le 9.000 t., il commerciante all'ingrosso può chiedere la propria ammissione, a sua scelta, presso l'Ufficio di vendita del carbone della Ruhr «Mausegatt» o presso uno degli altri Uffici di vendita del carbone della Ruhr.

*c)* se questi tonnellaggi sono superiori a 9.000 t., ogni tonnellaggio supplementare dà diritto ogni volta all'ammissione presso un altro Ufficio di vendita del carbone della Ruhr, semprechè questo tonnellaggio supplementare ammonti ad almeno 9.000 t.

*d)* Quanto sopra lascia impregiudicata la necessità di produrre la prova di aver soddisfatto al primo e al secondo criterio (articolo 2. N° 1 e N° 2).

*Articolo 12*

A decorrere dall'inizio dell'anno carboniero 1958-1959, ai commercianti all'ingrosso di carbone ammessi per il rimanente periodo dell'anno carboniero 1957-1958, in conformità degli articoli da 9 a 11, saranno unicamente applicabili le condizioni di ammissione risultanti dagli articoli da 2 a 4 e dall'articolo 8 della presente decisione.

*Articolo 13*

(1) Le zone di vendita risultano dall'allegato alla presente decisione.

(2) Le modifiche apportate alla delimitazione delle zone di vendita sono soggette all'autorizzazione dell'Alta Autorità, in quanto non si tratti di rettifiche di scarso rilievo.

*Articolo 14*

Le più ampie richieste formulate dalle imprese minerarie, menzionate nell'articolo 1 della decisione N° 7-56 e relative alla modificazione della loro disciplina commerciale — trascritte nell'allegato alle domande del 21 giugno e 9 luglio 1957 — sono respinte.

*Articolo 15*

(1) La presente decisione entrerà in vigore il 1° agosto 1957, e cesserà di avere vigore il 31 marzo 1959.

(2) Gli articoli 7, 8 e 9 della decisione N° 7-56 cesseranno di aver vigore alla data del 31 luglio 1957.

La presente decisione é stata deliberata ed adottata dall'Alta Autorità nella seduta del 26 luglio 1957.

*Dall'Alta Autorità*

*Il Vicepresidente*

ETZEL

## ALLEGATO ALLA DECISIONE N° 18-57

**Delimitazione delle zone di vendita**

(Articolo 13 della decisione)

Zona di vendita I (Amburgo e Olanda)

Land Schleswig-Holstein

Hansestadt Amburgo

Hansestadt Brema

del Land Niedersachsen: i Regierungsbezirke Aurich, Osnabrück, Stade il Verwaltungsbezirk Oldenburg

del Regierungsbezirk Lüneburg: i Kreise Harburg e Lüneburg, come anche le Grafschaften Diepholz e Hoya del Regierungsbezirk Hannover

l'Olanda

Zona di vendita II (Duisburg, Dortmund e Hannover)

del Land Niedersachsen: i Regierungsbezirke Lüneburg e Hannover (escluso il territorio appartenente alla Zona di vendita I)

il Verwaltungsbezirk Braunschweig e il Regierungsbezirk Hildesheim

del Land Assia: il Regierungsbezirk Kassel, la parte settentrionale del Regierungsbezirk Darmstadt (Alsfeld, Gießen, Lauterbach) e il Regierungsbezirk Wiesbaden con i Kreise Biedenkopf, Dillkreis, Limburg, Oberlahnkreis e Wetzlar

del Land Nordrhein-Westfalen: i Regierungsbezirke Detmold, Münster, Arnsberg e Düsseldorf

Zona di vendita III (Colonia, Aquisgrana, Belgio e Lussemburgo)

del Land Nordrhein-Westfalen: i Regierungsbezirke Colonia e Aquisgrana

del Land Renania-Palatinato: il Regierungsbezirk Coblenza (escluse Birkenfeld e Kreuznach)

il Regierungsbezirk Montabaur e il Regierungsbezirk Treviri, esclusi i Kreise Bernkastel, Saarburg e Treviri

Lussemburgo e Belgio

Zona di vendita IV (Germania meridionale, ivi, compreso l'Est della Francia)
i Länder Baviera e Baden-Württemberg

del Land Assia: il Regierungsbezirk Darmstadt (escluso il territorio appartenente alla Zona di vendita II)

Regierungsbezirk Wiesbaden (esclusi i Kreise appartenenti alla Zona di vendita II)

del Land Renania-Palatinato: i Regierungsbezirke Rheinhessen e Palatinato

del Regierungsbezirk Coblenza: i Kreise Birkenfeld e Kreuznach e del Regierungsbezirk Treviri i Kreise Bernkastel, Saarburg e Treviri

Sarre ed Est della Francia, e precisamente i Dipartimenti Moselle, Meuse, Haute-Marne, Côte d'Or, Meurthe-et-Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Vosges, Haute-Saône, Belfort, Doubs, Jura

Zona di vendita V

Francia settentrionale, ivi compresa la regione servita dalla Senna (limitata a Sud dai Dipartimenti Morbihan, Ille et Vilaine, Mayenne, Sarthe, Eure et Loire, Loiret, Yonne, tutti compresi in questa zona)

Zona di vendita VI

Territorio francese non compreso nelle zone precedenti (limitato a Nord dai Dipartimenti Loire Inférieure, Maine et Loire, Indre et Loire, Loir et Cher, Cher, Nièvre, tutti compresi in questa zona)

Zona di vendita VII

Italia